

C O M U N E D I C A G L I

- P r o v i n c i a d i P e s a r o e U r b i n o -

S T A T U T O

C O M U N A L E

INTRODUZIONE

CENNI STORICI

Cagli, situata lungo la via flaminia tra i fiumi Bosso e Burano sul piano detto di S. Angelo, prima della sua attuale ubicazione, città di origine umbra, "Cale", arroccata, come tante consorelle dell'epoca, sul colle sovrastante, "La Banderuola", sviluppò la sua lunga storia attraverso l'occupazione gallica e poi romana, autrice di una grande varietà di avvenimenti che ne costituiscono un eloquente indice di nobiltà.

Notevole il suo territorio, le cui ultime propaggini erano rappresentate a ovest da Serravalle, Acinelli e Valdara; a est dal fiume Cesano, a nord dal Candigliano e dal territorio a destra del fiume; a sud da Porta Cagliese a sette chilometri verso Cantiano e da Monte Petrano.

Parte della coalizione antiromana (Galli, Sanniti, Etruschi e Umbri), sconfitta nella battaglia di Sentino nel 295 a.C., definitivamente occupata nel 265 a.C. (battaglia di Sarsina), la città fu poi municipio romano di notevole importanza strategica, data la sua ubicazione in alto dominante la via consolare.

Caduta Roma, fu teatro di lotte tra Goti e bizantini, Longobardi e Franchi fu città della Pentapoli mediterranea, dipendente dall'Esarcato di Ravenna, finché non entrò a far parte del dominio della Chiesa in virtù di varie donazioni di re barbari.

Grandi monasteri (Massa, S. Geronzio, Montelabbate), Castelli di origine longobarda e franca ma anche romana sorsero in tutto il vasto territorio, originando quel sistema curtense, agguerrito ostacolo al nascente comune (secolo XII).

Lotte politiche interne ed esterne travagliarono la città, finché nel 1287 non fu completamente distrutta da un incendio durante una sedizione civile con la partecipazione di Trasmundo Brancaleoni di Rocca Leonella di parte ghibellina.

Della raggiunta concordia tra le fazioni, che permise la piena ricostruzione di Cagli peraltro avviata sotto l'alta protezione di papa Niccolò IV, ne è un ricordo e quasi un monito il motto che attornia l'insegna comunale: Callium fide et concordia sibi superstes.

Riedificata nel 1289 nella attuale giacitura, godette ancora un periodo di libertà e autonomia fino alla seconda metà del secolo XIV, quando entrò a far parte del Ducato Urbinate, quale città preminente per la molteplicità di uomini ragguardevoli, forniti a quella corte, dignitari, diplomatici, giuristi, militari, letterati, religiosi; per essere sede tra le primissime città in Italia di una stamperia (1475) e ancora per l'importanza strategica, sottolineata dal duca Federico Montefeltro, che nel 1481 incaricò il suo architetto militare Francesco di Giorgio Martini di costruirgli quell'imponente fortezza, di cui oggi rimane il Torrione sulla terra, e altre vestigia sul colle sovrastante. Luca Preziosi, Dionigi Atanagi e Bernardino Pino sono gli uomini eminenti della città in questo periodo.

Dopo la devoluzione del Ducato alla Chiesa (1631), seguita a un perentorio ordine di Urbano VIII a Francesco Maria II della Rovere, rimasto senza più eredi, la città fu parte dello Stato Pontificio fino al 1860, quando fu annessa al Regno d'Italia. Durante questo periodo, godette di lunga pace, anche se fu funestata da gravi epidemie e terremoti, di cui, tremendo, quello del 1781.

Vanno ricordati in questo periodo il pittore Gaetano Lapis e il sociologo riformista Antonio Tocci. Angelo Celli, lo scienziato illustre, sarà l'uomo più eminente del secolo successivo.

Cagli dette molti volontari alle guerre risorgimentali, con notevole numero di caduti nella prima guerra mondiale, nella seconda e nella lotta partigiana antifascista.

Riconquistò le libertà democratiche il 22 agosto 1944.

La festa del Patrono San Geronzio, viene celebrata il giorno nove del mese di maggio.

ELEMENTI COSTITUTIVI

ART. 1

Principi fondamentali

1. Cagli ha nel Comune la rappresentanza della Comunità.
2. Cagli inserita in un contesto ambientale di particolare pregio e valore, ha una popolazione che si caratterizza per vivacità e pluralismo di opinioni ; tale ricchezza democratica trova nel Comune la naturale rappresentanza degli interessi della intera comunità.
3. La Comunità di Cagli é Ente autonomo locale il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione.
4. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali.
3. La sfera di governo del Comune é costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
 - a) la solidarietà quale elemento fondamentale dell'azione politico amministrativa, adeguando a tale scopo ruolo e metodi di governo.
 - b) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito e nella comunità nazionale;
 - c) l'assicurazione a tutti i cittadini dei servizi sociali con riferimento alle categorie più deboli ed in particolare agli anziani e disabili promuovendo iniziative volte al loro completo inserimento nel tessuto sociale della comunità.
 - d) la tutela dei diritti dei cittadini e delle loro organizzazioni sociali, economiche, culturali, politiche, sportive liberamente scelte;
 - e) il riconoscimento della funzione sociale e di progresso umano dello sport, per la sua efficace azione educativa, formativa e di difesa della salute, favorendone la promozione e l'esercizio attraverso la realizzazione delle necessarie strutture e sostenendo l'associazionismo sportivo dilettantistico.
 - f) la più ampia informazione sulla propria attività come condizione per un democratico rapporto con la Comunità operando in forme dirette e promuovendo iniziative atte ad assicurare l'utilizzazione dei servizi pubblici di informazione;
 - g) la tutela e lo sviluppo dell'economia compatibilmente con la salvaguardia e la valorizzazione delle risorse naturali, favorendo tutte quelle iniziative rivolte ad un allargamento del benessere collettivo che contemplino il rispetto del rapporto uomo - ambiente, favorendo anche forme di coltivazione biologica;
 - g bis) il riconoscimento dell'acqua come bene comune pubblico ed il riconoscimento del diritto umano all'acqua, ossia l'accesso all'acqua come diritto universale, inalienabile;
 - g ter) il riconoscimento del servizio idrico integrato quale servizio pubblico locale privo di rilevanza economica, in quanto servizio pubblico essenziale il cui accesso deve essere garantito a tutti i cittadini con pari dignità;
 - h) il riconoscimento e la tutela della famiglia come valore fondamentale;

- i) il riconoscimento e la valorizzazione del principio delle pari opportunità tra uomo e donna ricercando strumenti atti a facilitare la presenza di entrambi i sessi negli organi e organismi collegiali dell'ente e impegnandosi ad attivare gli strumenti necessari per l'applicazione della legge sulle azioni positive, promovendo, eventualmente, anche l'istituzione di apposite commissioni permanenti
- l) la conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico monumentale, delle tradizioni, degli usi e costumi, nonché del patrimonio e delle proprietà collettive (usi civici ,comunanze, università agrarie);
- m) il riconoscimento delle confraternite come forma associativa tra le più antiche del comune.
- n) il riconoscimento e la tutela dei diritti del cittadino contribuente, adeguando gli atti e il comportamento degli organi comunali competenti in materia di tributi ed entrate patrimoniali ai principi dello Statuto del contribuente.

ART. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza i propri obiettivi adottando il metodo e gli strumenti della programmazione. Svolge i propri compiti anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali
2. I rapporti con gli altri Comuni, con la Comunità Montana, la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione e collaborazione nel rispetto delle singole autonomie.
3. Al fine di raggiungere una migliore qualità dei servizi il Comune può delegare determinate funzioni alla Comunità Montana.

ART. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune é costituita da centri abitati e nuclei abitati storicamente riconosciuti dalla comunità.
2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 226,16 e confina con i Comuni di : Acqualagna - Urbania - Piobbico -Apecchio - Pietralunga - Gubbio - Cantiano - Frontone - Pergola - Fossombrone - Fermignano.
3. Il palazzo civico, sede comunale, é ubicato nel capoluogo.
4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. Per particolari esigenze il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
5. La modifica della denominazione dei centri abitati e nuclei abitati o della sede comunale può essere disposta dal consiglio previa consultazione popolare nelle forme previste dai regolamenti .

ART. 5

Albo pretorio

1. Il consiglio comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad "Albo pretorio", per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti, nonché altri spazi nelle frazioni al fine di favorire

l'accesso, la conoscenza e la partecipazione della popolazione alla vita politico-amministrativa dell'Ente.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

ART. 6

Stemma – gonfalone- bandiere

1. Il Comune, negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome di Cagli e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo - Primo Ministro Segretario di Stato, in data 20/2/1935, descritto come segue: "Di rosso al capriolo d'argento accompagnato da tre palle d'oro: due in capo ed una in punta. Ornamenti esteriori da Comune. "

Cagli da tempo memorabile si fregia del titolo e degli ornamenti da città.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale.

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

4. Il regolamento stabilisce i colori e la foggia della bandiera comunale nonché le date e le modalità di esposizione.

ART. 7

Polizia Municipale

1. Il comune, nell'ambito del suo territorio e delle proprie competenze, promuove l'ordinata convivenza ed assicura l'osservanza delle sue prescrizioni attraverso la polizia municipale.

PARTE I ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I ORGANI ELETTIVI

ART. 8

Organi Istituzionali

Sono organi del Comune: il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

ART. 9

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico - amministrativo.

2. Il consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

Art. 10

Funzionamento del Consiglio Comunale

1. Il consiglio comunale si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al trimestre ed è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno secondo le norme regolamentari.

La convocazione e' preceduta dal suono della meridiana.

2. La presidenza dei lavori spetta al Sindaco secondo quanto stabilito nell'apposito regolamento.

3. Il Consiglio Comunale si riunisce, inoltre, su richiesta di 1/5 dei Consiglieri ai sensi di legge, secondo le norme regolamentari.

4. Gli avvisi di convocazione devono pervenire con congruo anticipo e nei tempi stabiliti dal regolamento al Consigliere, nel domicilio dichiarato, utilizzando ogni mezzo di trasmissione che documenti l'invio.

5. Nessun argomento puo' essere posto in discussione se non sia stata assicurata ad opera del Sindaco – Presidente un'adeguata e preventiva informazione ai capi gruppo consiliari ed ai singoli consiglieri.

6. Il Regolamento indica il numero dei consiglieri, non inferiore alla metà dei consiglieri assegnati, necessario alla validità delle sedute.

Il Regolamento stabilisce altresì il numero dei consiglieri, non inferiore a 6, necessari per la validità delle sedute in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno.

7. Il regolamento fissa il periodo di tempo da dedicare alla trattazione delle interrogazioni per ogni seduta. Quando il Consiglio si riunisce in via d'urgenza le interrogazioni non vengono trattate.

8. Il regolamento stabilisce le modalità per fornire al Consiglio servizi, attrezzature e risorse finanziarie nonché la disciplina della gestione delle risorse. La gestione è seguita dall'Ufficio Affari Istituzionali

ART.11

Competenze e attribuzioni

1. Il consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

2. Ispira l'azione complessiva dell'ente ai principi di legalità, trasparenza, pubblicità e solidarietà, ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione statale, regionale, provinciale e della comunità montana.

4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, nonché delle risorse e degli strumenti necessari all'azione da svolgere.

5. Individua le Commissioni, i Comitati e i Consigli ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali.

6. Il Consiglio verifica annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiaranti coerenti con le predette linee. In caso di mancata coerenza, nella seduta di approvazione della relazione previsionale e programmatica saranno adeguate le linee programmatiche per il restante periodo del mandato .

7. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia tutto o in parte non piu' adeguato puo' con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo indicando le linee di fondo da perseguire.

ART. 12

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei propri membri, puo' istituire nel suo seno Commissioni permanenti, temporanee o speciali.

2. Il Regolamento ne disciplina la composizione e le modalita' di elezione nel rispetto del criterio proporzionale e di garanzia delle minoranze, le materie di competenza, il funzionamento, le forme di pubblicita' dei lavori ed eventuali indennita'.

3. La presidenza delle Commissioni che il Consiglio ritenga di istituire con funzioni di controllo e di garanzia e' attribuita alle opposizioni dai membri delle commissioni stesse.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori sindaco, assessori, funzionari comunali, organismi associativi e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il sindaco e gli assessori ogni qualvolta questi lo richiedono.

ART. 13

Attribuzioni delle Commissioni Consiliari

1. Compito principale delle commissioni permanenti e' la discussione preliminare delle proposte da sottoporre al consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

Tutti i consiglieri possono partecipare con diritto di parola e di proposta al lavoro delle commissioni permanenti.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali e' l'esame delle materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento dovra' disciplinare, tra l'altro:

- la nomina, revoca e sostituzione del presidente della commissione;
- le procedure per l'esame e l'approfondimento di proposte di deliberazioni loro assegnate dagli organi del comune;
- forme per l'esternazione dei pareri in ordine a quelle iniziative sulle quali, per determinazione dell'organo competente, ovvero in virtù di previsione regolamentare, sia ritenuta opportuna la preventiva consultazione;
- metodi, procedimenti e termini per lo svolgimento di studi, indagini, ricerche ed elaborazione di proposte.

Art.14

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunita' alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di consigliere anziano sono svolte dal componente del Consiglio che ha conseguito nell'elezione il maggior numero complessivo di suffragi; in caso di parità di voti colui che è più avanzato in età, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

4. Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta verbalmente o per iscritto prima della fine della seduta o per iscritto non oltre i successivi cinque giorni. La mancata partecipazione a cinque sedute nell'anno, senza giusto motivo, dà

luogo all'inizio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far valere le sue giustificazioni entro 15 gg. dalla notifica dell'avviso.

Il sindaco esamina le giustificazioni e qualora non le ritenga rilevanti propone la decadenza al Consiglio.

Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni. Le motivazioni che giustificano l'assenza riguardano lo stato di salute del consigliere e dei suoi familiari e il lavoro. Spetta al sindaco la valutazione delle motivazioni.

ART. 15

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli Uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa, di presentare mozioni, interrogazioni, ed emendamenti e di controllo e di ogni altra istanza di sindacato ispettivo del consigliere comunale sono disciplinati dal regolamento.

3. La risposta all'interrogazione o ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo è obbligatoria e normata dal regolamento, essa deve essere fornita entro 30 giorni.

4. Il diritto di iniziativa di un consigliere si esercita, altresì, sotto forma di proposta di specifica deliberazione, secondo le norme regolamentari.

5. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

ART. 16

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento, dandone comunicazione al segretario comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, il capo gruppo di maggioranza è individuato nel consigliere che ha riportato il maggior numero di voti nella lista del Sindaco, gli altri capi gruppo sono individuati nei candidati sindaci.

2. È istituita la commissione dei capigruppo denominata Conferenza quale organo

consultivo del Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente del Consiglio, secondo le norme regolamentari.

Art. 17
Giunta Comunale

1. La giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficacia.
3. Adotta atti concreti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali del Consiglio Comunale.

Art. 18
Elezioni e prerogative

1. La giunta é nominata dal Sindaco nei termini e con le modalità stabilite dalla legge.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 19
Composizione

1. La Giunta é composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 6 assessori compreso il vice sindaco.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale in misura non superiore al cinquanta per cento.

Art. 20
Funzionamento della giunta

1. La Giunta é convocata e presieduta dal sindaco che stabilisce l'ordine del giorno.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla giunta stessa.
3. La giunta delibera a maggioranza di voti e le sue sedute, di norma, non sono pubbliche salvo diversa deliberazione della giunta stessa.

Art. 21
Attribuzioni

1. La giunta, oltre agli atti riservati per legge, compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze del sindaco, del segretario, dei dirigenti o responsabili di servizio.
2. La giunta, in particolare:
 - a) svolge, in collaborazione con il sindaco attività propositiva nei confronti del

- consiglio e di impulso nei confronti della struttura per il funzionamento dei servizi;
- b) approva progetti e piani attuativi dei programmi;
 - c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
 - d) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - e) si esprime sulle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
 - f) propone agli organi competenti la pianta organica delle farmacie formulata su indirizzo del Consiglio Comunale;
 - g) stabilisce i criteri per le nomine e gli incarichi di competenza dei responsabili di servizio.

ART. 22

Deliberazione degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente dalle leggi e dallo statuto o dai regolamenti.
2. Nel caso in cui i voti favorevoli e contrari ad una proposta siano pari prevale il voto del Presidente.
3. Le sedute del consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche.
4. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese.
Qualora si rendano necessarie valutazioni o apprezzamenti su persone il voto è segreto e la seduta è segreta salvo diverse prescrizioni legislative e regolamentari.
5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità.
6. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario.

ART. 23

Sindaco

1. Il Sindaco è capo dell'amministrazione e ufficiale di governo. Quale organo del Comune esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione.
2. E' membro del Consiglio Comunale.
3. E' eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente alla elezione del Consiglio Comunale, secondo le disposizioni dettate dalla legge.
Presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana, davanti al Consiglio nella seduta di insediamento.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

Art. 24
Presentazione programma di governo

Nella prima seduta successiva a quella di insediamento e comunque entro 60 gg. dall'insediamento il Sindaco presenta al Consiglio, sentita la Giunta e la Conferenza dei capigruppo allargata ai Consiglieri non aderenti ad un gruppo, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio approva il documento contenente le linee programmatiche.

Art. 25
Attribuzioni

Il Sindaco:

- 1) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti provvedendo a dare impulso all'attività degli organi comunali.
- 2) nomina gli Assessori, componenti della Giunta, tra cui un vice sindaco; ha potere di revoca e sostituzione degli stessi secondo quanto previsto dalla legge. La revoca motivata e la sostituzione sono oggetto di unico provvedimento da comunicare al Consiglio Comunale entro dieci giorni dall'adozione. Convoca e presiede la Giunta fissandone l'ordine del giorno e indirizzandone e dirigendone l'attività conformemente agli atti approvati dal Consiglio comunale.
- 3) Provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
4. Nomina i responsabili dei servizi; attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, secondo le norme regolamentari; nomina e revoca il Segretario comunale al quale può conferire le funzioni di direttore generale.
- 5) Impartisce direttive generali al Direttore Generale e al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi, indicando le priorità, nonché i criteri generali per la fissazione dell'orario di servizio e dell'apertura al pubblico degli uffici comunali.
- 6) Ha facoltà di delega delle proprie attribuzioni;
- 7) Provvede ad assumere iniziative per intese, convenzioni, accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge.
- 8) conclude accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, secondo le norme regolamentari.
- 9) Provvede, qualora occorra, ad informare la popolazione di situazioni di pericolo per calamità naturali o comunque connesse con esigenze di protezione civile.
- 10) Fissa la data di convocazione e convoca i comizi per i referendum consultivi.
- 11) Adotta provvedimenti contingibili ed urgenti.
- 12) Adotta provvedimenti quale autorità locale nei servizi di competenza statale;
- 13) Provvede sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito

dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, a coordinare e riorganizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

14) Può modificare, in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei pubblici servizi nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando provvedimenti contingibili ed urgenti.

15) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e dell'organismo di partecipazione, nei limiti previsti dalla legge.

16) Nomina i membri delle commissioni comunali ad eccezione della commissione per i Giudici popolari e di quelle commissioni per le quali la competenza è espressamente attribuita al Consiglio.

17) Impartisce direttive, vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale, adotta provvedimenti di polizia demaniale ed altri provvedimenti previsti da legge e regolamenti.

18) Riceve dal Segretario Comunale le interrogazioni e le mozioni che a questi saranno presentate dai Consiglieri Comunali.

19) Decide se attivare un'azione giudiziaria o resistervi individuando il difensore e rappresenta l'Ente in giudizio.

20) Avoca gli atti di competenza dei responsabili di servizio, del direttore generale e del Segretario Comunale in caso di assoluta necessità e di somma urgenza contestualmente specificate.

21) Può conferire incarichi di collaborazione a Consiglieri Comunali per lo svolgimento di compiti connessi all'esercizio di funzioni di indirizzo e di coordinamento estrinsecantesi nell'approfondimento di materie circoscritte senza possibilità di assumere atti a rilevanza esterna né atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

Art. 26

Il Vice Sindaco

1. Il Vice sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi delle leggi vigenti;

2. Quando il Vice sindaco è temporaneamente assente o impedito alla sostituzione del Sindaco provvede un Assessore, seguendo a tal fine l'ordine di nomina degli stessi e secondo quanto stabilito nel regolamento;

3. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le funzioni sono assunte dal Vice sindaco fino alle elezioni del nuovo Sindaco;

Art. 27

Divieto generale di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice sindaco, agli assessori ed ai Consiglieri Comunali é vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso Enti ed Istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune;

Art. 28

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco sono annunciate direttamente al Consiglio Comunale o trasmesse, in forma scritta, al Segretario Comunale che ne attesta l'avvenuta presentazione. Nel caso di dimissioni trasmesse al Segretario Comunale il Consiglio Comunale viene convocato dallo stesso Sindaco e deve tenersi entro il decimo giorno successivo alla presentazione delle dimissioni stesse. Nel caso in cui il Sindaco non provveda alla convocazione, il Consiglio Comunale, convocato dal Consigliere anziano, deve riunirsi entro i successivi ulteriori dieci giorni.

Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione o dal loro annuncio diretto in Consiglio, diventano efficaci ed irrevocabili.

Il ventunesimo giorno la Giunta decade ed il Segretario Comunale informa il Prefetto per lo scioglimento del Consiglio.

Art. 29

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, é consegnata al Segretario Comunale;

2. Il consiglio é convocato per la sua discussione per una data compresa fra il decimo ed il trentesimo giorno successivi;

3. La mozione é approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale;

4. Con l'accoglimento della mozione di sfiducia il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica;

5. Il Segretario informa il Prefetto dello scioglimento del Consiglio per la nomina del Commissario;

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

Art. 30

Il Segretario Comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, nei modi previsti dalla legge, per la durata corrispondente a quella del proprio mandato.

Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti.

Oltre a quelle previste per legge competono al Segretario le seguenti funzioni:

- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco e la mozione di sfiducia;
- presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di Responsabile di servizio ;
- partecipa, se richiesto, a commissioni di studio e di lavoro interne all'Ente e, con l'autorizzazione della Giunta, a quelle esterne interessanti, comunque, la vita amministrativa dell'ente.
- esprime, se richiesto, pareri di conformità dell'azione amministrativa alle leggi, statuto e regolamenti, sulle proposte delle deliberazioni del consiglio comunale che comportano uno sviluppo successivo dell'azione amministrativa;
- se richiesto formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico giuridico agli organi di governo e di gestione;

Art. 31

Attribuzioni del Segretario in mancanza direttore generale

1. Qualora il sindaco non provveda ad attribuire le funzioni di direttore generale, il segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

In tal caso al segretario compete:

- a) la risoluzione dei conflitti di competenza fra i responsabili dei servizi;
- b) l'autorizzazione di missioni, prestazioni straordinarie, congedi e permessi dei responsabili di servizio con l'osservanza delle norme vigenti e del regolamento;
- c) l'applicazione di sanzioni ai dipendenti a seguito di procedimento disciplinare istruito dall'ufficio personale su attivazione del responsabile del servizio in cui il dipendente lavora;
- d) la predisposizione di programmi di carattere organizzativo anche sulla base delle direttive ricevute dal sindaco;
- e) le altre competenze attribuite con atti regolamentari.

Art. 32

Vice Segretario

Il regolamento di organizzazione può prevedere che in caso di vacanza, assenza o impedimento del segretario comunale, le funzioni vicarie siano svolte da un responsabile apicale avente i necessari requisiti.

CAPO II

UFFICI

Art. 33

Principi organizzativi

1. In sede regolamentare sono stabiliti i criteri di organizzazione nel rispetto dei seguenti principi da osservare anche in fase gestionale:

- a) organizzazione del lavoro per progetti- obiettivo e per programmi;
- b) massima flessibilità delle strutture e del personale;
- c) collegamento delle attività degli uffici adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna;
- d) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il conseguimento dei risultati;
- e) trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini.

Art. 34
Struttura

- 1) L'organizzazione strutturale si articola in servizi. Nel servizio si individua la struttura organizzativa di massima dimensione presente nell'ente.
- 2) Il servizio può articolarsi in unità organizzative ed eventualmente in unità operative.
- 3) L'Ente può istituire uffici aventi finalità particolari previsti da specifica normativa, operanti in autonomia per legge.
- 4) Nell'ipotesi in cui siano definiti programmi che prevedono il coordinamento di più servizi o parti di questi, possono essere attivate una o più aree.

Art. 35
Personale

- 1. Il comune promuove, al fine di realizzare il miglioramento delle prestazioni del personale, l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti, garantendo la razionalità del sistema di informazione e di informatizzazione.
- 2. I posti di responsabile dei servizi e i posti da ricoprire con qualifica di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato secondo le modalità stabilite dal regolamento.
- 3. Gli incarichi di direzione di aree possono essere conferiti a tempo determinato con le modalità e termini stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 36
Responsabili dei servizi

Per Responsabili di servizio si intendono i responsabili apicali delle massime strutture.

I Responsabili dei servizi esercitano le funzioni gestionali per l'esercizio dei servizi cui sono preposti e per l'attuazione dei progetti e dei programmi secondo le competenze loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

In particolare agli stessi competono i compiti attribuiti dall'art. 107 del T.U.E.L. 2000.

In casi particolari e motivati i responsabili di servizio possono delegare i propri compiti a personale del proprio servizio appartenente alla stessa categoria ed, in mancanza, alla categoria "C".

Qualora non sia nominato il direttore generale, in caso di inerzia o ritardo da parte dei responsabili dei servizi, il sindaco fissa un termine perentorio entro il quale gli stessi devono adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga o in caso di grave inosservanza delle direttive da parte dei responsabili dei servizi che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Sindaco, previa contestazione, può nominare un commissario ad acta salvo nei casi di somma urgenza in cui vi provveda direttamente

Art. 37

Annullamento, rimozione e revoca delle determinazioni

La determinazione del responsabile del servizio viziata di illegittimità è annullata o rimossa, previa valutazione dell'interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento o rimozione dal responsabile che l'ha emanata o in caso di inerzia dello stesso, dalla Giunta, sentito il Direttore generale e il Segretario comunale. Spetta alla Giunta, in ogni caso, la valutazione dell'interesse pubblico all'annullamento o alla rimozione.

La determinazione del responsabile di servizio viziata nel merito è revocata dal responsabile stesso di propria iniziativa o su rinvio per il riesame da parte della Giunta.

Art. 38

Direzione generale

Puo' essere attivata la funzione di direttore generale cui è affidata l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente.

Egli sovrintende alla gestione adottando provvedimenti organizzativi per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività dell'ente.

Compete al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta di piano esecutivo di gestione.

Ai fini di cui sopra al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili di servizio.

Egli adotta atti di competenza dei responsabili dei servizi inadempienti previa diffida.

Qualora non risulti stipulata apposita convenzione con altri comuni, le funzioni di direttore generale possono essere conferite a tempo determinato e rinnovabile dal sindaco al segretario comunale.

I titoli successivi non sono stati oggetto di adeguamento effettuato con delibera di C.C. n.27 del 28.6.2002 pertanto si applica il T.U.E.L. 2000 fino a nuova revisione.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 39

Forme di gestione

1. Il comune provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3. Il comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;

b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale.

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati. Negli statuti delle predette società sono previste forme di collegamento e raccordo tra le società stesse e il comune.

4) il consiglio comunale può delegare alla comunità montana l'organizzazione e la gestione di funzioni e servizi di propria competenza quando la dimensione comunale non consenta di realizzare una gestione ottimale ed efficiente.

Art. 40

Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 41

Azienda speciale

1. Il consiglio comunale, nel rispetto delle norme legislative e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.

2. L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dall'apposito statuto e da propri regolamenti interni approvati, questi ultimi, dal consiglio di amministrazione delle aziende.

3. Il consiglio di amministrazione ed il presidente sono nominati dal Sindaco, al di fuori del Consiglio Comunale, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione e assicurando la presenza di entrambi i sessi.

ART. 42
Istituzione

1. Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali e culturali che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi e l'eventuale possibilità di conferimento di capitale privato.
2. Il regolamento di cui al precedente 1^a comma determina, altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizi o dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.

Art. 43
Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, assicurando la presenza di entrambi i sessi.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.
3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 44
Il presidente

1. Il presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 45
Il direttore

1. Il direttore dell'istituzione é nominato con le modalit  previste dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attivit  dell 'istituzione,   il responsabile del personale, garantisce la funzionalit  dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 46
Revoca

Alla revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni provvede motivatamente il Sindaco anche su proposta di 1/5 dei consiglieri comunali assegnati.

Con lo stesso atto il Sindaco provvede alla sostituzione dei membri revocati.

Art. 47
Gestione associata dei servizi e delle funzioni

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative pi  appropriate fra quelle previste dalla legge in relazione alle attivit , ai servizi, alle funzioni da svolgere e agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO IV
CONTROLLO INTERNO

Art. 48
Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinche siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attivit  di revisione potr  comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico finanziaria dell'ente. E' facolt  del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle societ  per azioni e del presente statuto.

4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo funzionale tra la sfera di attivit  dei revisori e

quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 49

Revisori del conto

1. I revisori del conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
2. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A..
3. Nell'esercizio delle loro funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

Art. 50

Controllo di gestione

1. La giunta comunale dispone verifiche periodiche anche di singoli provvedimenti, secondo le previsioni del regolamento di contabilità, sull'attività degli uffici, dei servizi e degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal comune. Le verifiche sull'attività interna dell'ente sono svolte attraverso il servizio di controllo interno o nuclei di valutazione. Il controllo può essere svolto anche in forma associata con altri Comuni.
2. Le verifiche periodiche hanno lo scopo di accertare:
 - a) lo stato dell'attuazione dei piani, programmi ed interventi di cui gli organismi indicati al comma 1 sono direttamente responsabili;
 - b) i risultati economico - finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito dagli organismi di cui al comma 1 in relazione agli obiettivi fissati ed ai tempi previsti.
3. I risultati delle verifiche periodiche sono comunicati al consiglio comunale.
4. La giunta allega al conto consuntivo una relazione illustrativa di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Capo I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 51

Organizzazione sovracomunale

1 . Il consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali e prioritariamente con la comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.

CAPO II

FORME COLLABORATIVE

Art. 52

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi di interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 53

Convenzioni

1. Al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, i comuni e le province possono stipulare tra loro apposite convenzioni.
2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
3. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 54

ConSORZI

1. Il Comune per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni e con la Provincia un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990 n.142, in quanto compatibili.
2. Il consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti la relativa convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli atti fondamentali del consorzio.
4. Il comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio dal sindaco o da un suo delegato.

Art.55
Unione di comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 52 e dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 56
Accordi di programma

1. Il comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo statuto.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 57
Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative, senza fine di lucro, e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette di tutela degli interessi, che favoriscano il loro intervento nella formazione degli atti. Dovrà altresì essere garantita la consultazione degli atti e documenti amministrativi.

4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere dei cittadini su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 58

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi generali.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge. Il regolamento provvederà a normare i casi di deroga al suddetto obbligo.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

Art. 59

Istanze, Petizioni e Proposte

1. I cittadini, le associazioni, gli enti ed i comitati ed i gruppi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.
2. I cittadini aventi diritto al voto possono rivolgersi, in forma singola o collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre necessità della comunità.
3. I cittadini aventi diritto al voto, in forma singola o collettiva, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che abbiano come fine interessi collettivi. La giunta ne giudica la rilevanza ai fini della trasmissione all'organo competente. Nel caso la proposta non sia ritenuta rilevante ne viene data comunicazione motivata al o ai proponenti. Qualora la proposta sia formulata da almeno 300 cittadini il sindaco la trasmette, sollecitamente, all'organo competente. Le proposte, prima di essere trasmesse all'organo competente, dovranno essere corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione, nei casi previsti, relativa alla copertura finanziaria.
4. Le modalità dell'istanza, della petizione e proposta sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché l'indicazione dei soggetti tenuti a fornirla.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 60

Principi generali

1. Il Comune valorizza e sostiene le libere forme associative operanti nel territorio comunale con le quali collabora al fine di accrescere la solidarietà tra i cittadini, promuove la loro costituzione e potenziamento, quali strumenti di formazione dei cittadini.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma precedente, il comune:
 - a) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo;
 - b) garantisce la presenza di rappresentanti delle libere forme associative negli organismi consultivi e di partecipazione istituiti dal comune stesso;
 - c) nei limiti delle disponibilità finanziarie e strutturali mette a disposizione delle libere forme associative, aventi sede nel territorio comunale, le strutture ed il personale occorrente per l'organizzazione di specifiche iniziative e manifestazioni;
 - d) può affidare ad associazioni e a comitati appositamente costituiti l'organizzazione di manifestazioni e l'eventuale organizzazione e gestione di servizi.
 - e) istituisce l'albo delle associazioni subordinandone, previa istanza, l'iscrizione a fini non di lucro ma sociali.
3. Il comune riconosce e sostiene le pro loco impegnate nei diversi servizi turistici, culturali e sociali interessanti il territorio comunale.

Art. 61

Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le associazioni e gli enti hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.
2. L'Amministrazione comunale può promuovere la costituzione di un organismo di partecipazione, con finalità generali, del quale può avvalersi per le attività del Consiglio e della Giunta. L'organismo è composto dai rappresentanti delle diverse associazioni ed enti presenti nel territorio ed iscritti nell'apposito albo.
3. Apposito regolamento disciplina l'organizzazione ed il funzionamento di tale organismo, nel rispetto dei principi dell'autogestione, della pariteticità dei rappresentanti e del carattere permanente dell'assemblea.

Art. 62

Incentivazione

1. Alle associazioni ed all'organismo di partecipazione, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria- patrimoniale, sia tecnica sia professionale e organizzativa.

Art. 63

Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrativa vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
3. Soggetti promotori del referendum possono essere:
 - a) il 12 per cento del corpo elettorale;
 - b) il consiglio comunale;
4. Il consiglio comunale fissa nel regolamento: i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 64

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate motivazioni, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 65

Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti della amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 66

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni, sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente articolo.
2. L'Ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti.
3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
4. La giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a

dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 Legge 7 agosto 1990, n.241.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art. 67

Nomina

1. Il difensore civico vigila sull'imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione del Comune e delle istituzioni, aziende speciali ed enti controllati dal Comune.

2. In particolare, il difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dello Statuto e dei regolamenti del Comune, nonché dei regolamenti delle aziende speciali e degli enti controllati dal Comune.

3. Il difensore civico è nominato dal consiglio, previa valutazione di un curriculum vitae, ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.

4. Resta in carica quattro anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non è immediatamente rieleggibile. Il consiglio comunale provvede, entro il termine perentorio di tre mesi dalla scadenza del mandato del difensore civico, alla nomina del successore.

5. Il difensore civico è funzionario onorario ed acquista la figura di pubblico ufficiale. Prima del suo insediamento presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere fedelmente le mie funzioni nell'esclusivo interesse dei cittadini e del bene pubblico".

6. E' facoltà del consiglio comunale, previa intesa con altri comuni, di istituire un unico difensore civico che assolva le sue funzioni a livello sovracomunale.

Art. 68

Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza.

2. Non può essere nominato difensore civico:

- a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunali;
- b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali;
- c) i ministeri di culto;
- d) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al 4^a grado, che siano amministratori, segretario e dirigenti del Comune.
- e) i Presidenti e i segretari dei partiti politici in carica negli ultimi tre anni;

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di

consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata dal consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio.

Art. 69

Mezzi e prerogative

1. L'Ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministrazione comunale, forniti di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dall'ufficio stesso.

2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato a richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, al quale egli stesso è tenuto.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti a provvedere entro periodo temporali definiti; segnala agli organi competenti le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'Amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno della giunta.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

Art. 70

Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta successiva e resa pubblica.

3. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio.

Art. 71
Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 72
Statuto

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del comune.

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno 500 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 73
Regolamenti

1. Il comune emana i regolamenti:

- a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo statuto;
- b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.

4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 59 del presente statuto.

5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere agevolmente accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 74

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere apportati, nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nella legge 8 giugno 1990 n. 142 ed in altre leggi e nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 75

Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il segretario comunale può emanare, nell'ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.
4. Il sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge 8 giugno 1990 n. 142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente statuto e le norme integrative e modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Marche.

ART. 77

Modifiche allo statuto

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 78

Approvazione regolamenti

1. Il consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo statuto ad eccezione di quelli previsti all'art. 59 comma 1^a, legge 8 giugno 1990 n. 142. I regolamenti, divenute esecutive le deliberazioni approvative degli stessi ai sensi dell'art. 46 della legge 8 giugno 1990 n. 142, entrano in vigore dopo la ripubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

Art. 79

Termine per la nomina del difensore civico

1. Entro tre mesi dalla entrata in vigore dello statuto il consiglio comunale provvede alla nomina del difensore civico.